

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 5 marzo 2009 , n. 50

Regolamento recante norme sull'erogazione dei contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana. (09G0059)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

I MINISTRI DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
E DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto l'articolo 20, comma 2, lettera a), della legge 22 dicembre 1990, n. 401, che autorizza la concessione di contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana;

Viste le leggi di contabilita' generale dello Stato;

Considerata l'opportunita' di incoraggiare una maggiore diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero attraverso l'istituzione di nuove cattedre ed il mantenimento di quelle esistenti per le quali esista il pericolo di soppressione;

Considerata l'opportunita' di incoraggiare la frequenza di corsi di lingua e cultura italiane organizzati da istituzioni scolastiche ed universitarie straniere con borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto i corsi stessi;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, con la quale e' stato istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, il capitolo 2690 denominato «Contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana»;

Vista la legge di bilancio n. 489 del 23 dicembre 1999 con cui il capitolo 2690 e' stato rinominato capitolo 2620;

Vista la legge di bilancio n. 290 del 27 dicembre 2002, con cui la denominazione del capitolo 2620 e' stata cosi' integrata: «Contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana, nonche' alle Scuole Europee per la creazione e il funzionamento di sezioni italiane»;

Vista la legge di bilancio n. 298 del 27 dicembre 2006 con cui il capitolo 2620 e' stato rinominato 2619 p. g. 2;

Tenuto conto che la concessione dei contributi in questione deve avvenire di regola tramite gli istituti italiani di cultura;

Considerata l'opportunita' di tener conto, ai fini della obiettiva valutazione delle esigenze delle singole cattedre, delle segnalazioni provenienti dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari;

Visto il comma 5 del gia' richiamato articolo 20 della legge 22 dicembre 1990, n. 401;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai sensi del quale gli interventi a favore della diffusione della lingua e cultura italiana presso le istituzioni scolastiche ed

universitarie straniere rientrano nella competenza del Ministero degli affari esteri;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere reso dalla Sezione Consultiva del Consiglio di Stato per gli atti normativi nell'adunanza del 10 novembre 2008;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 267/0427200 del 2 dicembre 2008, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana sono erogati a seguito di decreto del Ministro degli affari esteri mediante ordinativi diretti a favore delle istituzioni suddette accreditati presso l'Istituto italiano di cultura competente per territorio. Nel caso in cui non operasse in loco un istituto di cultura ovvero per particolari esigenze locali, da indicare nel decreto di concessione del contributo, l'ordinativo viene accreditato alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare competente per territorio.

Art. 2.

1. L'ammontare dei contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana di cui all'articolo 1 non puo' essere superiore in ogni singolo anno al 50 per cento dell'importo dell'assegno di sede lordo per dodici mesi che spetterebbe al lettore in servizio nella stessa sede alla data del primo gennaio dell'anno cui il contributo si riferisce.

2. L'ammontare dei contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiane non puo' essere superiore in ogni singolo anno all'importo di due mesi dell'assegno di sede lordo che spetterebbe al lettore in servizio nella stessa sede.

3. Agli effetti dell'individuazione delle istituzioni possibili beneficiarie si intendono cattedre di lingua italiana presso le istituzioni universitarie e le istituzioni scolastiche straniere le cattedre o i corsi di insegnamento nei quali la lingua italiana figura tra le lingue insegnate secondo l'ordinamento dell'istituzione interessata, anche se la cattedra o il corso di insegnamento ha una diversa denominazione.

4. Nell'assegnazione dei contributi si tiene conto della durata di ogni intervento, per consentire nei limiti dello stanziamento di bilancio un avvicendamento nella fruizione dei contributi stessi da parte delle varie istituzioni richiedenti. In tale contesto, nei limiti predetti, e' data preferenza alle richieste provenienti da

Paesi e da Istituti scolastici o universitari - anche nell'ambito del sistema delle Scuole Europee - per i quali siano vigenti intese o accordi di cooperazione finalizzati alla creazione e al mantenimento di cattedre d'italiano, e cio' con speciale riguardo al caso di accordi culturali le cui leggi di ratifica prevedano stanziamenti finalizzati.

Art. 3.

1. Le proposte di concessione di contributo sono trasmesse al Ministero degli affari esteri dalla rappresentanza diplomatica competente per territorio, che raccoglie anche le proposte degli istituti italiani di cultura operanti nel Paese sulle quali appone le proprie osservazioni. A tali proposte e' allegato un progetto di utilizzazione del contributo stesso, redatto dall'istituzione interessata che illustra altresì l'utilizzazione dell'eventuale contributo ricevuto nell'anno precedente.

Art. 4.

1. Gli istituti italiani di cultura o la rappresentanza diplomatica o ufficio consolare cui sono accreditati gli ordinativi diretti di cui all'articolo 1 redigono, entro novanta giorni dalla conclusione dell'anno accademico o scolastico di riferimento, una relazione sull'utilizzazione dei contributi concessi, sull'efficacia di tale utilizzazione e sulla situazione relativa alla conoscenza e all'apprezzamento della cultura italiana nel territorio di loro competenza. Tale relazione e' inviata al Ministero degli affari esteri, affinche' venga messa a disposizione della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero, nonche' al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

Il decreto ministeriale 1° dicembre 1992, n. 580, e' abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 marzo 2009

Il Ministro degli affari esteri
Frattini

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Il Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca
Gelmini

Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 281